

Capitolato speciale dell'assicurazione
FURTO e RAPINA
C.I.G. Z020F16586

Broker incaricato per il supporto:



DEFINIZIONI

COMPAGNIA E/O SOCIETA'

Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

Provincia di Verona

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

FURTO

Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

RAPINA

Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c.

BROKER INCARICATO

Mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

BENI MOBILI

Tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature generali, impianti specifici e di prevenzione, attrezzature, mobili, arredamento, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono altresì compresi: mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti e arazzi. Sono altresì compresi: vestiario in genere, scorte e merci, cose particolari (come da specifica definizione) nonché quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto o all'aperto nelle aree di pertinenza del Contraente.

Sono compresi anche i beni non inerenti l'attività del Contraente, compreso quanto di proprietà dei dipendenti, e di Terzi in genere.

Sono compresi i beni in leasing se non già assicurati da altre polizze

Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. e quant'altro assicurato con specifica separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

VALORI

Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, ticket restaurant, titoli di credito in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

STIMA ACCETTATA

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

FABBRICATI

I locali costituenti un intero fabbricato o porzione di esso; inoltre tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o di ristrutturazione, nonché camini, cunicoli e gallerie di comunicazione compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici, fognari, elettrici, di irrigazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, anche di collegamento fra i vari corpi di fabbricati, impianti -pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; tettoie, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni e mura, cortili interni, strade private e altre pertinenze in genere; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività o dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile. Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature e moquettes.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data

di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

In ogni caso il Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto medesimo, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente punto, in relazione a eventuali e sopravvenute esigenze normative e finanziarie che dovessero essere imposte da specifiche disposizioni legislative, anche a fronte della necessità di rispettare i dettami di cui al DL n. 66/2014 e sua eventuale conversione in Legge.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.7 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'“Operatore economico” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'“Operatore economico” si obbliga:
 - a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - b. ad inserire, nei contratti di subappalto, nei subcontratti e nei contratti di intermediazione una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - c. a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
 - d. ad informare contestualmente la “Provincia” e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti od intermediari abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.
3. La “Provincia” e l'“Operatore economico” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

2.1 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono:

1. il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile e/o apparecchiature, contenuti nei fabbricati, di proprietà del Contraente o allo stesso in uso a qualsiasi titolo o in deposito da terzi, o in qualsiasi altro locale nel quale si svolge una attività per conto del Contraente, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti nonché gli oggetti d'arte, il rame e gli oggetti in rame e le apparecchiature elettroniche (queste ultime se assicurate con polizza specifica o acquistate con contratto di noleggio o leasing):
2. il DENARO, i TITOLI, i VALORI e i PREZIOSI IN GENERE:
 - a) comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici;
 - b) custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti, chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;
 - c) trasportati da dipendenti o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori
3. gli OGGETTI D'ARTE intendendosi per tali, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico.
 1. di proprietà del Contraente
 2. di proprietà di terzi, affidati al Contraente stesso e custoditi presso le sedi dell'Amministrazione ovvero presso le sedi di altri Enti Pubblici
4. gli IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE COMPRESI IMPIANTI DI RILEVAZIONE IN GENERE anche installati all'aperto.

La Compagnia prende atto che fra i beni assicurati ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4, si devono intendere compresi anche i beni di qualsiasi natura detenuti in custodia dal Contraente e derivanti da recupero di refurtiva, confische, pignoramenti, ecc.

2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

- A) le perdite di beni di cui all'art. 2.1), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:
- A.1) FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali mediante:
 - scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti, oppure con
 - apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite;
 - via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
 - in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
 - A.2) RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale, con la precisazione che per i beni di cui all'art. 2.1 punto 2c) la garanzia è operante unicamente dalle ore 5.00 alle ore 21.00 e sempre che la persona che

effettua il trasporto non abbia menomazioni fisiche tali da renderla inadatta a detto servizio e che, comunque, abbia una età superiore a 18 anni ed inferiore a 65 anni.
E' equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo o avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore del portavalori;

A.3) ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale

A.4) FURTO CON DESTREZZA nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso.

A.5) EVENTI SOCIOPOLITICI

Si da atto che l'assicurazione comprende i danni da furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

A.6) ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

B) il risarcimento delle spese comunque sostenute dal Contraente a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:

B.1) per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;

B.2) a titolo di corrispettivo per prestazione professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzati al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove la Provincia ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dall'art. 2.7.

B.3) relative alla procedura di ammortamento per i titoli;

B.4) per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

2.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) dovuti a truffa.

2.4 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso, a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax, alla Società entro 9 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che alla realtà e all'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

2.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

2.8 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

2.9 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli "oggetti d'arte" il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

2.10 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

2.11 REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

2.12 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di

essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.14 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3. NORME PARTICOLARI (Sempre operanti)

3.1 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di sinistri", saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

3.2 ESTENSIONI

1. L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.

2. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, senza applicare la regola proporzionale e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

3.3 FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DEL CONTRAENTE

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, soltanto dopo essersi strettamente consultata con la Direzione del Contraente stesso.

3.4 GARANZIA RAPINA INIZIATA DALL'ESTERNO

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3.5 EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI O DI TERZI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di Euro 5.000,00 per anno. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 150,00.

3.6 FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, sottraendole o estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di

lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.

3.7 ATTI VANDALICI

La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.

3.8 COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.9 BENI ALL'APERTO

Relativamente ai beni di cui all'art. 2.1 punto 1) la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 10.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.500,00.

3.10 BENI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita "contenuto", s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 10%, anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a Euro 5.000,00 per singola ubicazione. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

3.11 ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

3.12 CLAUSOLA BROKER

1. La Provincia di Verona (contraente) dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza di un broker, che al momento dell'indizione della procedura di gara è Assiteca s.p.a. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Provincia di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. La remunerazione del broker è a carico dell'aggiudicatario, e consiste in una commissione fissata nella misura del 4% sul premio imponibile. La società non può in nessun caso riconoscere al broker compensi aggiuntivi connessi al contratto di assicurazione. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, sul conto corrente dedicato della società.

3.13 COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

3.14 INFORMAZIONI SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.15 RESCISSIONE AUTOMATICA

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante

la quale è stato assegnato il presente contratto.

3.16 PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

3.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

3.18 FRANCHIGIA FRONTALE

Verrà applicata una franchigia pari ad Euro 500,00 ad ogni sinistro.

**5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL
CODICE CIVILE**

Art. 1.4

Durata del contratto - rescindibilità.

Art. 1.5

Facoltà di recesso della Società in caso di sinistro.

Art. 1.7

Foro competente.

Art. 2.5

Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.6

Esagerazione dolosa del danno.

Art. 2.7 e 2.8

Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza furto e rapina n°.....

Contraente: **PROVINCIA DI VERONA**
Via Santa Maria Antica, 1
37121 - VERONA
C.F. 00654810233

durata del contratto: **anni 2 e mesi 7, con**
effetto dal: **31.05.2014**
scadenza il: **31.12.2016**
scadenza prima rata il: **31.12.2014**

Descrizione del rischio

Si intendono assicurati tutti i beni di seguito indicati nelle partite, a qualsiasi titolo detenuti dal Contraente, posti sottotetto di fabbricati adibiti a qualunque destinazione purché ad uso del Contraente per fini istituzionali. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti posti alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato, devono intendersi come massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo

Somme assicurate a Primo Rischio assoluto

€	150.000,00	per ciascun sinistro, con i seguenti limiti:
€	40.000,00	per danni ai contenuti di cui all'art. 2.1 punto 1) "Contenuto"
€	2.500,00	per danni ai beni di cui all'art. 2.1 punto 2a) "Denaro, titoli, valori e preziosi comunque custoditi"
€	15.000,00	per danni ai beni di cui all'art. 2.1 punto 2b) "Denaro, titoli, valori e preziosi custoditi in casseforti, armadi etc"
€	5.000,00	per danni ai beni di cui all'art. 2.1 punto 2c) "Portavalori"
€	30.000,00	per danni ai beni di cui all'art. 2.1 punto 3) "Oggetti d'Arte"
€	40.000,00	per danni ai beni di cui all'art. 2.1 punto 4) "Impianti ed Apparecchiature ad impiego mobile e/o installati all'aperto"
€	10.000,00	per le spese di cui alla lettera B.1 dell'art. 2.2 "guasti cagionati dai ladri"
€	10.000,00	per le spese di cui alla lettera B.2 dell'art. 2.2 "Onorari periti"
€	10.000,00	per le spese di cui alla lettera B.4 dell'art. 2.2 "Ricostruzione archivi"

Franchigie: franchigia 500,00 Euro per ogni sinistro

Calcolo del premio: Il premio viene fissato in:
€..... ad un tasso lordo del‰;

Pertanto il premio annuo lordo è di €.....
(di cui €..... di oneri fiscali)

